



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la

Corte di Appello di Catanzaro

Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario 2019

INTERVENTO

del Procuratore Generale della Repubblica

Otello Lupacchini

Saluto i presenti
Presidente e Consiglieri della Corte d'Appello
Rappresentanti del CSM e del Ministero della Giustizia
Rappresentanti degli Enti elettivi locali
Autorità civili, militari e religiose
Rappresentanti dell'Avvocatura
Componenti del Consiglio giudiziario
Colleghe e Colleghi
Signore e Signori.

Prima di svolgere alcune brevi riflessioni, dal punto di stazione del Generale Ufficio che qui rappresento, intendo rivolgere un commosso pensiero al Collega Bruno Giordano, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, che, fra Natale e Capodanno, ci ha lasciati. Non ho avuto, purtroppo, il piacere di conoscerlo personalmente, se non per qualche rara interlocuzione telefonica, ma da più parti, con affetto, me ne sono stati sottolineati il garbo, la signorilità antica, il calore umano che trasmetteva. Egli ha vissuto con straordinaria dignità la patologia che lo ha condotto a morte, tanto da non farla pesare agli altri. Era gravemente malato e aveva difficoltà a recarsi in ufficio, ma non ha voluto, tuttavia, rinunziarvi fino alla fine, come ultimo ostinato attaccamento alla vita.

Colgo, altresì, l'occasione per manifestare la mia solidarietà ai giovanissimi colleghi della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, che, per lungo tempo, privi purtroppo di una guida sicura, hanno svolto con grande professionalità ed encomiabile abnegazione le loro funzioni, in un territorio indiscutibilmente fra i più problematici del Distretto e in un momento di grave difficoltà degli Uffici giudiziari vibonesi. A loro vanno il più vivo apprezzamento e la mia più sincera gratitudine.

Un ringraziamento, per nulla formale, ma sentito, a Fulvio Gallella, Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, il quale, dopo aver assolto, per più di tre lustri, con classe, stile ed efficienza, alla gestione e alla sicurezza

dell'Anticamera del Procuratore Generale, è stato richiamato in servizio presso la locale Casa Circondariale, lasciando così sguarniti *ex abrupto* i delicatissimi servizi ai quali era addetto, senza possibilità di adeguata sostituzione, con buona pace dell'art. 110 della Costituzione.

È ricorrente, ormai addirittura luogo comune, l'enunciazione che nel nostro Paese l'amministrazione della giustizia è in crisi. Anche a livello internazionale, l'insufficienza della risposta giudiziaria è additata quale uno dei principali elementi di criticità della società italiana e non v'è dubbio che una giustizia inefficiente determini un grave limite allo sviluppo sociale, così da incidere sensibilmente sulla stessa credibilità dell'Istituzione.

I sondaggi ci dicono che il consenso nei confronti della magistratura è sceso ancora nell'opinione pubblica nazionale: essa è l'unica tra le istituzioni nazionali, e questo è il dato più preoccupante, che perde terreno nonostante i dati ufficiali segnalino un complessivo aumento della produttività, ma non una diminuzione delle pendenze, che continuano invece a salire.

Questo è, senz'altro, anche il risultato di una politica giudiziaria caotica, incerta, contraddittoria, incoerente, priva di una visione prospettica di lungo termine, tesa soprattutto a ricercare soluzioni parziali, da offrire all'opinione pubblica come riforme ogni volta *decisive* per la soluzione dei problemi della giustizia, ma, guarda caso, sempre bisognose nel giro di qualche anno, se non addirittura di qualche mese, di nuovi interventi correttivi e integrativi.

Ho ritenuto fosse necessario accennare a questo, ma non certo perché sia mia intenzione indulgere, come purtroppo talvolta accade in occasioni come la presente, a stucchevoli geremiadi sulle cause, vere o presunte, dell'asserita inefficienza del sistema. Non sarebbe dignitoso, infatti, che mi spendessi in una difesa degli Operatori della giustizia, magistrati *in primis*, sui quali, a torto o a ragione, si tenta di scaricare, spesso in via esclusiva, la responsabilità dei difetti della macchina giudiziaria.

Sono fermamente convinto, invece, e lo voglio qui ribadire con forza, che l'Istituzione debba porsi sempre e comunque la questione di come rendere giustizia nel migliore possibile dei modi, nella situazione data.

La capacità di organizzare gli uffici e, per ogni magistrato, il proprio lavoro è una sfida alla quale non ci si può sottrarre, nella consapevolezza che si rende al Paese un servizio e che ogni inefficienza dell'amministrazione della giustizia si riflette pesantemente sulla tutela dei diritti individuali e collettivi.

È questa consapevolezza, la *conditio sine qua non* per l'inverarsi del principio in virtù del quale la Giustizia è risorsa per la crescita civile dell'Italia e non ostacolo ad essa.

Naturalmente, è ai dirigenti che spetta altresì il compito di operare in maniera continuativa e determinata per migliorare le condizioni di lavoro, anch'esse presupposto indispensabile per il buon funzionamento di ogni macchina organizzativa. Ed è in questa prospettiva che auspico s'incrementi l'interlocuzione tra gli Uffici, il Consiglio Giudiziario, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, perché migliori la distribuzione degli organici del Distretto e si eliminino sottovalutazioni e iniziative ablatorie talora incomprensibili.

Un dato reputo particolarmente allarmante e su questo intendo concentrare il fuoco dell'attenzione: quello degli innocenti finiti senza colpa in custodia cautelare e dei soldi spesi dallo Stato in risarcimenti per ingiusta detenzione. Il numero di vittime continua ad aumentare senza sosta, così come il denaro che viene versato nei loro confronti a titolo indennizzo. Eppure questa emergenza sembra quasi non interessare gli addetti ai lavori, quasi che le persone che finiscono in carcere ingiustamente ogni anno, e che per questo ricevono un indennizzo costituiscano un "dato fisiologico", una sorta di "effetto collaterale" inevitabile, di fronte alla mole di processi penali che si celebrano nelle aule dei tribunali italiani. Con buona pace del danno inestimabile (e impossibile da risarcire) alle persone interessate, delle vite private e professionali distrutte, delle conseguenze psicologiche gravissime.

È purtroppo noto, non fosse che per il clamore mediatico da esso suscitato, che il Distretto con il maggior numero di casi indennizzati è quello della Corte di Appello di Catanzaro, che per il sesto anno consecutivo si è confermata nei primi tre posti, con 158 persone che, nel 2017, hanno subito una ingiusta detenzione; seguono i Distretti di Roma, con 137, e di Napoli

con 113. Catanzaro e Roma sono anche le città in cui lo Stato ha speso di più in risarcimenti liquidati alle vittime di ingiusta detenzione: in questo Distretto, nel 2017, è stata registrata la cifra *monstre* di circa 8 milioni e 900 mila euro, ben più del doppio di quanto si è speso per i casi della capitale, cioè poco più di 3 milioni e 900 mila euro. Eppure i numeri in assoluto dei procedimenti e/o processi celebrati nel Distretto di Catanzaro e in quello Roma sono incommensurabili, sicché è di tutta evidenza come la percentuale giochi a sfavore del nostro distretto.

Non vorrei annoiare l'Uditorio, ma un'incursione nel passato è indispensabile per illuminare adeguatamente il presente, onde trarre insegnamenti per la progettazione di un futuro migliore.

Un tempo, frode e violenza *in procedendo* erano sante, oggi fortunatamente non è più così: il magistrato, inquirente o giudicante, previsto dalla Costituzione, non è più "guardiano della virtù", impegnato in partite capitali, sorta di terapeuta che fila una tela intesa comunque e soltanto alla condanna, che tradirebbe, dunque, la missione, se non usasse qualche espediente.

Definitivamente tramontato l'assioma che, *maxime in criminibus enormibus*, sia lecito *iura transgredi*, oggi, per dirla con Aharon Barak, "nonostante debba combattere con una mano legata dietro la schiena, la democrazia ha comunque il coltello dalla parte del manico".

Nutrire qualche perplessità sull'ottimismo del già presidente della Corte suprema d'Israele, sarà, magari, legittimo, ma non per questo ci si può spingere ad auspicare l'adozione di iniziative tanto drastiche contro la criminalità, da configurarsi come vere e proprie rotture dei vincoli legali, morali e umanitari che imbrigliano le opzioni securitarie nello Stato di diritto: pur auspicando si faccia di più per ridurre efficacemente la frequenza e la gravità dei crimini, non si potrà mai pretendere di usare tutte e due le mani, le unghie e i denti e anche entrambi i piedi, senza attenersi alle regole del marchese di Queensberry. Neppure là dove politiche deboli e ambigue paiano tendere la mano slegata a criminali efferati in segno d'incoraggiamento.

L'ingiusta custodia, nel vecchio sistema, era un accidente irrilevante: vigente il codice del 1930, era fisiologica la "custodia preventiva", perché "reus custodiendus est"; a costituire l'imputato bastavano tenui indizi; tanto

meglio se la macchina istruttoria o il dibattimento li avessero squagliati. Che poi l'assolto fosse stato più o meno a lungo "detenuto in attesa di giudizio", dal punto di vista dello Stato, inteso quale oracolo giudicante, era accidente increscioso, ma giuridicamente amorfo e nemmeno deplorabile, paragonabile alle calamità naturali: i processi sono come il fuoco, naturale che chi vi passi ne esca scottato. Solo l'irrevocabilmente condannato, poi assolto in revisione, aveva diritto a qualcosa. Ancora più crudo, l'art. 571, comma 1, C.p.p., testo 1930, gli concedeva un "soccorso", quando fosse allo stremo, avendo scontato almeno 3 mesi.

Crudezza incivile, ma non imputabile al regime politico: era così anche nell'Italia quasi liberale: secondo Giuseppe Chiovenda non era mai "fatto dannoso ingiusto"; e Arturo Rocco, nel 1906, equiparava *res iudicata*, legge, atto bellico: impossibile che violassero "il diritto altrui". Spesso, insomma, le filosofie dell'autorità spacciano fumisteria metafisica.

L'art. 314 C.p.p. nel testo vigente, in attuazione degli artt. 24, comma 2 Cost., 5 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, 9 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, rinnega quest'incivile teorema: ha diritto a "equa riparazione" l'iniquamente detenuto, purché non avesse contribuito alla disavventura con dolo o colpa grave.

Con il citato art. 314 C.p.p., variamente emendato dalla Corte costituzionale (Sent. 310/1996; n. 109/1999; n. 219/2008), il legislatore ha previsto due diverse ipotesi di detenzione riparabile. L'una definibile di *ingiustizia sostanziale* (o *ingiustizia tout court*), l'altra di *ingiustizia formale* o, meglio, di *illegittimità formale*.

Diversi i presupposti e diverse le situazioni a cui si riferiscono: l'una implica una valutazione *ex post* della vicenda processuale, l'altra una valutazione *ex ante*. Il primo caso riguarda tutte le ipotesi di privazione della libertà personale imposta legittimamente, ma risultante, *ex post*, non dovuta in ragione di un accertamento definitivo circa l'estraneità dell'imputato ai fatti contestatigli; il secondo, che prescinde dall'esito del procedimento, attiene alle ipotesi in cui risulti accertato con provvedimento irrevocabile che la misura sia stata adottata o mantenuta in assenza delle condizioni dettate dagli artt. 273 e 280 C.p.p.

Nelle ipotesi di ingiustizia sostanziale, il diritto alla riparazione spetta a colui che, dopo aver subito una restrizione della libertà personale, sia stato assolto con sentenza irrevocabile con una delle formule indicate dal legislatore, evidenziando la volontà di rendere riparabili unicamente le decisioni particolarmente qualificate nel senso dell'innocenza. Vale a dire, oltre alle tradizionali formule *in facto* (il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso) quelle *in iure* (il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato) che, benché possano lasciar sussistere profili di responsabilità civilistica, sono comunque espressive dell'insussistenza dei presupposti, attinenti al fatto e alla responsabilità del suo autore, che legittimano l'esercizio della pretesa punitiva.

Il richiamo alle formule proscioglitive e non al disposto del comma 1 dell'art. 530 C.p.p., se, da un lato, esclude la riparabilità della "detenzione" in caso di assoluzione per difetto di imputabilità o per la presenza di una causa di non punibilità, tutte formule che presuppongono la commissione di un fatto "colpevole", o per i casi di estinzione del reato e di difetto di una condizione di procedibilità, dall'altro, sancisce l'irrilevanza delle regole di giudizio impiegate nella sentenza: non rileva, ai fini del riconoscimento della sussistenza del diritto alla riparazione, il fatto che la decisione sia frutto della prova positiva dell'innocenza o della mancanza di prova o della prova insufficiente o contraddittoria.

Le ipotesi di illegittimità formale si riscontrano quando, con decisione irrevocabile, risulta accertato che il provvedimento applicativo della misura custodiale è stato emesso o mantenuto in assenza delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 C.p.p. Ciò che rileva, quindi, è l'illegittimità dell'adozione o del mantenimento della misura, a causa dell'assenza dei gravi indizi di colpevolezza (273, comma 1), o della presenza di cause di giustificazione o di non punibilità ovvero di estinzione del reato o della pena (art. 273 co. 2) o ancora la violazione dei limiti di pena stabiliti dall'art. 280 C.p.p.

Sic stantibus rebus, l'entità dei casi di riconoscimento dell'ingiusta detenzione – in uno con l'entità degli indennizzi riconosciuti – è sicuro sintomo di inadeguata ponderazione degli elementi di prova, sia da parte di chi chiede l'applicazione della misura sia da parte di chi la misura dispone,

nelle ipotesi di ingiustizia sostanziale, ovvero di preoccupante superficialità nell'apprezzamento delle condizioni legittimanti l'adozione e/o il mantenimento della misura cautelare-detentiva.

Se non addirittura di un acritico appiattimento del giudicante sulle richieste non adeguatamente ponderate del requirente, in una inquietante cortocircuitazione, la quale si risolve in palese violazione sia della terzietà del giudice sia della parità delle armi tra accusa e difesa.

I rilievi che precedono sono anche sin troppo duri perché indulga al vezzo, purtroppo *à la page*, di una manieristica descrizione, a fosche tinte, di Catanzaro e del suo Distretto, della Calabria, dell'Italia intera, quali luoghi infernali e quotidiani dell'Utopia rovesciata; luoghi solenni di addobbi insolenti e ironici, di lacrime, di fragili miserie, di lussuosa, nobile irrisione; luoghi in cui, per dirla con Marco Minghetti, "Quando la indebita ingerenza della politica nella giustizia si fa sentire, i magistrati come tutti gli impiegati dello Stato van cercando il loro patrono, del quale diventano satelliti, e lo spirito di clientela soppianta il dovere d'ufficio."

È un'impressione sbagliata che qui regnino Moire molto potenti e sia venuta a mancare un'esorcista come Atena. Prima o poi, ne sono certo, nuovamente placate dal talento logico della dea partorita dal padre, le Erinni torneranno a rassegnarsi alla conversione in Eumenidi.

Omnium rerum vicissitudo est.